

CAPITOLATO SPECIALE

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA DI GASOLIO AD USO TRAZIONE
PER GLI AUTOBUS E SCUOLABUS DI
FRANCIGENA S.R.L. PER ANNI TRE**

CIG A02C52445E

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura del gasolio ad uso autotrazione BTZ 0,001 % (10 ppm) costituente il fabbisogno di Francigena s.r.l., per una quantità presunta pari a lt. 900.000.

L'entità della somministrazione, in ogni caso, dovrà corrispondere al "normale fabbisogno" ex art. 1560, comma 1 Codice civile. In caso di consumi inferiori o superiori a quelli previsti, Francigena s.r.l. non sarà tenuta a corrispondere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento e la Ditta aggiudicataria rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo.

ART. 2 - CARATTERISTICHE MINIME DEL PRODOTTO PETROLIFERO

Il gasolio dovrà essere conforme alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia, in particolare alle norme che disciplinano il contenimento delle emissioni inquinanti e alle norme UNI EN 590/2004 e delle altre normative applicabili.

All'atto della sottoscrizione del contratto dovranno essere prodotte le schede tecniche attestanti le caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti, da considerarsi impegnative per l'intera fornitura e che dovranno rispettare la normativa vigente; il committente si riserva inoltre di effettuare campionature e controlli sui carichi in consegna.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in 36 (trentasei) decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, prevista indicativamente per il 01/03/2024 e fino al 28/02/2027.

Qualora alla scadenza del contratto il corrispettivo non fosse interamente esaurito, resta salva la facoltà di Francigena s.r.l. di prorogare il contratto, alle medesime condizioni contrattuali e nei limiti del corrispettivo contrattuale, fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La proroga contrattuale potrà essere esercitata sia al termine del contratto principale, sia al termine dell'eventuale rinnovo.

ART. 4 – MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

La consegna del prodotto si intende resa franca di ogni spesa al deposito della Francigena s.r.l. in via S. Biele n. 22, Viterbo. Le cisterne presenti c/o il deposito sono due da 10 mc.

La Ditta aggiudicataria è tenuta al trasporto ed al travaso del gasolio mediante l'impiego di mezzi idonei e con tutte le precauzioni e cautele imposte da Leggi e Regolamenti in vigore; in particolare si richiedono l'utilizzo di autocisterne munite di "contaltri" omologati, tarati e verificati con attestazione della regolarità della taratura periodica con emissione del cartellino attestante il quantitativo effettivamente immesso nella cisterna Francigena s.r.l., che dovrà essere controfirmato dal vettore.

Gli ordinativi di prodotto saranno effettuati via fax o via mail (con avviso di ricezione) o via telefonica. Nel caso di ordine telefonico lo stesso sarà confermato mediante fax, mail o lettera successiva.

Le consegne saranno effettuate tra le ore 09,00 e le ore 11,00 dei giorni dal lunedì al sabato compreso.

Le consegne dovranno essere effettuate entro il giorno naturale successivo alla data della richiesta a mezzo fax o mail.

Termini diversi a seconda delle specifiche esigenze, potranno essere richiesti e concordati con la Ditta aggiudicataria in sede contrattuale successivamente all'aggiudicazione.

Soltanto in caso di particolari e gravi motivazioni non imputabili alla Ditta aggiudicataria, le consegne potranno essere effettuate, previa comunicazione, entro le ore 13,00 del giorno feriale successivo a quello della consegna richiesta e confermata.

Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco cisterna nei depositi indicati. Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:

- ✓ il quantitativo di gasolio, espresso sia in litri che in chilogrammi;
- ✓ il valore della densità a temperatura ambiente e quello a 15° C;
- ✓ la specificazione che trattasi di gasolio 10 p.p.m.

Il numero dei rifornimenti settimanali da effettuare sarà presumibilmente di 2, ma il numero e la consistenza unitaria dei carichi potranno essere variati da Francigena s.r.l. sulla base delle proprie esigenze insindacabili di servizio, senza che ciò comporti alcuna obbligazione aggiuntiva per queste ultime e senza che il Fornitore possa avanzare pretese o sollevare eccezioni. Su richiesta di Francigena s.r.l., il Fornitore si impegna ad effettuare, in casi straordinari di emergenza, consegne anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari indicati, senza alcuna variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo.

Il Fornitore assume l'obbligo di effettuare le consegne con regolarità e continuità, con modalità operative da concordarsi di volta in volta e senza maggiorazione di prezzo.

Il gasolio sarà trasportato a cura e rischio del Fornitore, effettuando il trasporto in modo conforme alla legge sia sotto il profilo delle norme fiscali che delle norme tecniche in ordine alla viabilità e alla sicurezza antincendio. Pertanto i mezzi dovranno possedere i requisiti necessari per le operazioni di trasporto, carico e scarico dei prodotti.

Il Fornitore dovrà comunicare a Francigena s.r.l. un recapito telefonico presso il quale un proprio incaricato sarà reperibile per qualsiasi aspetto esecutivo concernente la somministrazione.

La presenza del veicolo all'interno del deposito in via S. Biele n. 22, durante le operazioni di carico e scarico, dovrà essere messa in evidenza con gli appositi coni segnaletici.

Lo scarico del prodotto dovrà avvenire sempre in presenza di un tecnico/operaio incaricato da Francigena s.r.l.

Non saranno accettati né liquidati rifornimenti di combustibile effettuati in assenza del personale Francigena s.r.l. incaricato della sorveglianza durante le operazioni di scarico.

Per le operazioni di consegna dei prodotti in cisterna la ditta aggiudicataria dovrà provvedere con proprio personale all'apertura dei pozzetti contenenti il passo d'uomo, alle operazioni di attracco fra autocisterne e passo d'uomo da eseguirsi in conformità alle norme tecniche vigenti, alla misurazione dei livelli di cisterna quando richiesti, alla chiusura perfetta del passo d'uomo e dei pozzetti.

Il personale addetto dell'appaltatore dovrà disporre di tutti i DPI e attrezzature antincendio previsti dalla legge per l'espletamento del servizio di consegna del prodotto petrolifero.

Atteso il carattere di pubblica utilità dei servizi di trasporto svolti dalla Francigena s.r.l., le forniture di cui al presente Capitolato dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi dei mercati o in genere di scarsità del prodotto.

ART. 5 – VERIFICHE DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

Il Committente, per mezzo di proprio personale, all'atto di ogni singola fornitura si riserva la facoltà di prelevare un campione di combustibile che sarà ripartito in tre contenitori sigillati e contrassegnati. Per il prelievo sarà redatto apposito verbale, sottoscritto per l'impresa aggiudicataria dalla persona incaricata della consegna.

Un campione sarà analizzato da un laboratorio di fiducia per gli accertamenti, mentre gli altri due rimarranno a disposizione dell'Azienda e potranno essere utilizzati in caso di controversia.

Al fine di accertare la sussistenza delle caratteristiche fissate dal presente Capitolato, nel corso del contratto di somministrazione saranno addebitate al Fornitore le analisi chimico-fisiche del prodotto fino al numero di dodici per ogni anno di fornitura.

Qualora, dalla documentazione prodotta alla consegna ovvero dalle verifiche o dalle analisi di laboratorio, venisse accertata la non conformità del prodotto a quanto stabilito dal Capitolato, il Fornitore incorrerà in una penale pari al venti per cento del valore, imposte incluse, del prodotto difforme consegnato, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Alla terza constatazione di non conformità, l'Azienda potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la relativa cauzione, salva sempre la risarcibilità del danno ulteriore.

Qualora, nonostante l'esito positivo delle analisi chimico-fisiche, il gasolio consegnato crei inconvenienti o problemi tecnici alle cisterne e/o agli automezzi, il Fornitore s'impegna a prestare la propria assistenza e collaborazione all'Azienda al fine di individuare ed eliminare la causa degli inconvenienti o problemi manifestatisi, anche attraverso il controllo delle partite aventi una determinata provenienza.

Qualunque contestazione venisse avanzata nel corso della fornitura non darà diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Sarà comunque cura del Fornitore mettere in atto ad ogni singola consegna, il seguente comportamento:

- a) misurare con l'asta metrica di propria dotazione il livello esistente in cisterna;
- b) rifornire la cisterna del quantitativo in ordine;
- c) rimisurare il nuovo livello alla fine della fornitura;
- d) annotare sulla bolla (o su altro documento da definire) i dati relativi ai punti a) e c).

Il Committente si riserva inoltre, in contraddittorio, di provvedere a proprie spese alla pesatura delle autobotti, prima e dopo lo scarico.

ART. 6 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Nella qualità di Datore di Lavoro, il fornitore è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione del servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro.

A tal fine l'appaltatore è, tra gli altri obblighi, tenuto a:

- ✓ impartire al sopra indicato personale ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti dallo svolgimento delle prestazioni;
- ✓ impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti assicurandone gli eventuali adeguamenti;
- ✓ vigilare affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite da Francigena s.r.l., ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s. m. ed i., su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolge il servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte.

A tal fine sarà redatto da Francigena s.r.l. il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'appaltatore dovrà osservare le vigenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili al personale della cui opera si avvale, in materia fiscale, assicurativa, assistenziale, previdenziale, contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di diritto di lavoro e solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito.

ART. 7 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento di tutte le prestazioni descritte nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato e nei suoi Allegati. Il Fornitore sarà infatti ritenuto responsabile, relativamente alla fornitura oggetto del presente Capitolato d'oneri, per danni diretti e/o indiretti derivanti a terzi e/o cose di loro proprietà, nonché al personale dipendente e/o cose di proprietà di Francigena s.r.l., causati dall'operato dei propri dipendenti e dai prodotti forniti; pertanto dovrà

adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

A tal fine, è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere Francigena s.r.l. sollevata dalle azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa, da terzi danneggiati.

L'aggiudicatario dovrà pertanto dimostrare di possedere una polizza assicurativa RCT/O, a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa derivare a Francigena s.r.l., ai suoi dipendenti o collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, con un massimale unico per evento dannoso o sinistro non inferiore a € 1.500.000,00.

La copertura assicurativa dovrà avere validità ed efficacia per tutta la durata contrattuale e dovrà, altresì, prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di Francigena s.r.l..

L'esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per la Stazione Appaltante, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento detta copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente trattenuta a titolo di penale della cauzione prestata e fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Qualora nel corso delle operazioni di scarico della fornitura, si verificassero sversamenti di prodotto nel luogo di consegna causati dal personale del Fornitore, quest'ultimo sarà obbligato a procedere, a proprie spese, alla rimozione del prodotto sversato e alla bonifica del luogo di consegna.

Qualora all'atto del rifornimento si dovessero registrare travasi di prodotto nei pozzetti e/o nello spazio antistante le bocchette di rifornimento delle cisterne e questi creassero presupposti di inquinamento, la responsabilità sarà a totale carico dell'appaltatore.

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà presentare, prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV del predetto decreto.

ART. 8 – FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La ditta aggiudicataria emetterà fattura posticipata per ogni singola consegna effettuata; il pagamento avverrà mediante bonifico bancario, previo accertamento delle condizioni previste dal presente Capitolato, nel termine di **60 gg dffm**, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento, nelle indicazioni nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG A02C52445E).

L'aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG A02C52445E).

Ai sensi del D.L. 50/2017 Francigena s.r.l. è soggetta a scissione dei pagamenti (c.d. "split payment")

ART. 9 – PENALI

Per ogni consegna ritardata di oltre 24 dalla data di invio della richiesta a mezzo fax o mail e per ogni ulteriore giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a € 300,00 (euro trecento/00), salva la risarcibilità del danno. Francigena s.r.l., qualora fosse necessario, in conseguenza della mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria potrà richiedere la consegna all'operatore economico classificatosi come secondo in graduatoria, addebitando all'aggiudicataria conseguenti maggiori oneri, salva l'eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 355 cp - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente potrà risolvere il contratto qualora il Fornitore non provveda alla fornitura del gasolio in conformità a quanto previsto dal contratto e dal presente Capitolato.

Il Committente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cc qualora:

- ✓ il Fornitore sospenda, per un periodo superiore ai 5 (cinque) giorni la fornitura;
- ✓ la qualità della fornitura non corrisponda a quanto richiesto dal Committente;
- ✓ l'evento di forza maggiore superi i 10 (dieci) giorni;
- ✓ la quantità della fornitura non corrisponda rispetto ai dati riportati sulle bolle di consegna del combustibile;
- ✓ il Fornitore venga sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge o sia sottoposto a liquidazione.

In tali casi Francigena s.r.l. si riserva, oltre all'addebito delle penali previste, la facoltà di procedere all'esecuzione in danno nei confronti della ditta.

ART. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è direttamente ed esclusivamente affidata all'Appaltatore, il quale può a sua volta affidarla a terzi purché vengano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e le prescrizioni previste dalle presenti condizioni generali d'appalto.

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto, senza il preventivo consenso della Stazione appaltante, sotto pena di risoluzione del contratto.

È vietata all'impresa aggiudicataria la cessione, anche parziale, del contratto di somministrazione, a pena di nullità.

ART. 12 – RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si fa rinvio al Codice civile (artt. 1559 e ss.) e alle altre normative in materia, al D. Lgs. n. 36/2023 e al DPR n. 207/2010 in quanto applicabili, salvo il rispetto delle disposizioni Comunitarie direttamente applicabili.